

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE  
3314 (XXV) DEL 14 DICEMBRE 1974

**Dichiarazione sulla definizione di aggressione**

Articolo 1

L'aggressione consiste nell'uso della forza armata da parte di uno Stato nei confronti della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite, come stabilito nella presente dichiarazione.

Articolo 2

L'uso per primo della forza armata da parte di uno Stato in violazione della Carta delle Nazioni Unite costituirà *prima facie* la prova di un atto di aggressione anche se il Consiglio di sicurezza può, in conformità della Carta, concludere che una determinazione che sia stato commesso un atto di aggressione non sia giustificata alla luce di altre circostanze rilevanti, compreso il fatto che gli atti in questione o le loro conseguenze non siano sufficientemente gravi.

### Articolo 3

Ognuno dei seguenti atti, a prescindere da una dichiarazione di guerra, costituiscono, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, un atto di aggressione:

- a) l'invasione o l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato, o qualsiasi occupazione militare, comunque temporanea, risultante da tale invasione o attacco, o qualsiasi annessione attraverso l'uso della forza del territorio di un altro Stato o di una sua parte;
- b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o l'uso di qualsiasi arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;
- c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;
- d) un attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze di terra, di mare o aeree, o contro la flotta marina o aerea, di un altro Stato;
- e) l'uso delle forze armate di uno Stato che si trovano entro il territorio di un altro Stato con il consenso dello Stato ricevente, in violazione delle condizioni previste nel consenso o qualsiasi estensione della loro presenza in tale territorio oltre il termine del consenso;
- f) l'azione di uno Stato consistente nel consentire che il suo territorio, che sia messo a disposizione di un altro Stato, venga usato da tale Stato per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato terzo;
- g) l'invio da parte o per conto di uno Stato di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari, che commettano atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità da ricadere negli atti sopra elencati.

#### Articolo 4

Gli atti elencati sopra non sono esaustivi e il Consiglio di sicurezza può stabilire che altri atti costituiscano aggressione ai sensi delle disposizioni della Carta.